
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 20 novembre

52/2015

Legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

(del 23 settembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1 aprile 2015 n. 7072 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

'Sotto la denominazione «Azienda elettrica ticinese» è istituita una azienda cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Monte Carasso.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 23 settembre 2015 della Legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 18 novembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Legge**sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP); modifica**

(del 23 settembre 2015)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 18 marzo 2015 n. 7061 del Consiglio di Stato,

decreta:**I.**

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴È considerata elaborazione sistematica l'operazione che implica regolarità o durata (per opposizione all'elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).

Motivi giustificativi

Art. 6 ¹I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale.

²L'elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.

³La base legale prevede, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Principi

Art. 7 ¹I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.

²L'elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.

³I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

⁴I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

⁵I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda, completi.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 23 settembre 2015 della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2016.

Bellinzona, 18 novembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l'anno 2016

(del 18 novembre 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli artt. 40 e 43b della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal);

in applicazione dell'Ordinanza federale sulla correzione dei premi del 12 settembre 2014;

ritenuto il preavviso dell'Istituto delle assicurazioni sociali;

considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale;

decreta:

Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell'assicurazione malattie per l'anno 2016 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2013.

b) premio medio di riferimento:

– adulti:	CHF 4'981.00
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni:	CHF 4'563.00
– minorenni:	CHF 1'066.00

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

– unità di riferimento senza figli:	3.4
– unità di riferimento con figli:	3.9

Art. 2 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore il 1 gennaio 2016 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2016.

Bellinzona, 18 novembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**